

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane.

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Regime di aiuto e limiti
- Art. 4 Divieto di cumulo
- Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 6 Iniziative ammissibili
- Art. 7 Spesa ammissibile
- Art. 8 Limiti ed intensità dei contributi
- Art. 9. Riparto delle risorse
- Art. 10 Modalità di presentazione della domanda unitamente alla rendicontazione della spesa
- Art. 11 Domanda di contributo
- Art. 12 Informativa
- Art. 13 Istruttoria preliminare della domanda
- Art. 14 Istruttoria completa della domanda
- Art. 15 Domanda non ammessa
- Art. 16 Concessione dei contributi
- Art. 17 Controlli a campione sulla documentazione di rendicontazione
- Art. 18 Liquidazione dei contributi
- Art. 19 Obblighi del beneficiario
- Art. 20 Vincoli
- Art. 21 Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi
- Art. 22 Ispezioni e controlli
- Art. 23 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 8, commi da 47 a 53, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 48 della medesima legge regionale a favore degli enti del Terzo settore (di seguito ETS).
2. Sono concessi agli ETS, ai sensi dell'articolo 8, comma 48, della legge regionale 22/2022, contributi a sollievo dei costi sostenuti per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e

successive modifiche, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *Impresa*: qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. (rif. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" <<2016/C 262/01>>, pubblicata in GUUE C 262/1 del 19.7.2016 <<Comunicazione Aiuti>>).

Art. 3
(Regime di aiuto e limiti)

1. Qualora destinati ad imprese sociali ovvero destinati ad attività aventi natura economica, i contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento dell'Unione europea, come richiamati nell'allegato A. L'allegato A è aggiornato con decreto del Direttore del servizio competente in materia di ETS.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013:
 - a) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. La concessione dei contributi alle imprese di cui al comma 3 è subordinata all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, rilasciata dai rappresentanti legali delle medesime ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), recante le informazioni e i dati necessari a verificare il rispetto dei massimali indicati al comma 3 e ad assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato e aiuti "de minimis".
5. Il modello di dichiarazione di cui al comma 4 è approvato con decreto del Direttore del servizio competente in materia di ETS.

Art. 4
(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", e con i finanziamenti europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" concessi sotto forma di garanzia, per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui al Reg. (UE) 1407/2013 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.
3. Con riferimento al comma 2, nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto, si procede alla rideterminazione del contributo.
4. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Art. 5

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi, previsti dall'articolo 1, gli ETS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, RUNTS) individuati all'articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti di cui al comma 1 possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o, in generale, essere sottoposto a ogni altra procedura concorsuale o esecutiva prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - c) qualora destinato ad attività aventi natura economica o richiesto da imprese sociali, di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 6

(Iniziativa ammissibili)

1. Sono oggetto di contributo le seguenti iniziative:
 - a) costi sostenuti per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1, così come classificati dal decreto legislativo 285/1992, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.
 - b) costi sostenuti per l'acquisto di autoveicoli di categoria M2, così come classificati dal decreto legislativo 285/1992, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere nuovi di fabbrica, con emissioni CO₂ non superiori a 135g/km, classe Euro 6 o superiore. I veicoli devono essere immatricolati in Italia in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il solo adattamento del veicolo alle finalità di cui al comma 1.

Art. 7
(Spesa ammissibile)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
2. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammissibili tutti i costi sostenuti dal richiedente, anche con contratti di leasing finanziario con pagamento della rata finale di riscatto, ad eccezione:
 - a) delle seguenti voci di spesa:
 1. l'IVA qualora e nella misura in cui non costituisce un costo;
 2. tasse e altre imposte e, in generale, ogni tributo;
 3. garanzie e assicurazioni;
 4. interessi, spese d'incasso dei pagamenti e altri oneri finanziari accessori.
 - b) delle spese sostenute con contratti di full leasing, di leasing operativo e il sale and lease back (leasing di ritorno).
3. Tutti i costi di acquisto e adattamento del veicolo di cui all'art. 6, comma 1, sono sostenuti dal richiedente di cui all'articolo 5 nell'anno di presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della stessa, salvo che nel caso di autoveicoli in leasing finanziario, ai sensi del comma 4.
4. Per gli autoveicoli in leasing finanziario, la rata finale di riscatto del bene è corrisposta nell'anno di presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della stessa. La spesa ammissibile è costituita dall'importo dell'anticipo ossia del maxi-canone iniziale versato, qualora previsto dal contratto, assommato alla sola quota capitale di tutti i canoni successivamente corrisposti e della rata finale di riscatto del bene.
5. Con riferimento al comma 4, non sono ammesse le spese riferite alla quota interessi dei canoni e alle eventuali spese d'istruttoria del contratto, le spese d'incasso rata e ogni altro onere finanziario accessorio.
6. I contratti di acquisto ed eventuale adattamento degli autoveicoli, qualora necessario, nonché i relativi documenti di spesa, a pena d'inammissibilità della domanda, sono sottoscritti ed emessi entro il medesimo periodo di tempo indicato al comma 3, riferito al sostenimento delle spese.
7. La data di sostenimento delle spese, documentata secondo le modalità di cui al comma 8, corrisponde alla data in cui l'operazione di pagamento è stata effettivamente registrata sul conto corrente bancario o postale dell'ETS.
8. Con riferimento alle modalità di sostenimento delle spese presentate, a pena d'inammissibilità totale della relativa spesa:
 - a) tutti i pagamenti sono effettuati dall'ETS richiedente il contributo tramite proprio conto corrente intestato;
 - b) i pagamenti sono effettuati esclusivamente dall'ETS richiedente il contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno non trasferibile, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente al soggetto istante;
 - c) l'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione di copia della quietanza liberatoria per avvenuto pagamento del saldo con sottoscrizione del venditore e data certa, con la presentazione dell'estratto conto bancario o postale e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui alla lettera b) e privi degli estremi della fattura, a condizione che

l'istante produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'ammontare, la data di avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente;

- d) non sono ammesse le compensazioni.

Art. 8

(Limiti ed intensità dei contributi)

1. La spesa, corrispondente ai costi sostenuti e determinati ai sensi dell'articolo 7, è ammessa a contributo nel limite massimo di euro 50.000,00 per domanda. L'istanza trasmessa, in ogni caso, presenta una spesa ammissibile non inferiore a euro 5.000,00, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
2. L'intensità dei contributi concedibili è pari all'80 per cento del costo sostenuto, determinato ai sensi dell'articolo 7, tenuto conto dei limiti fissati al comma 1. Su richiesta specifica del soggetto istante contenuta nella domanda di cui agli articoli 10 e 11, il contributo è concesso per un importo inferiore all'ammontare calcolato applicando detta percentuale di contribuzione alla spesa ammissibile.
3. Qualora il contributo erogabile risulti inferiore ad euro 4.000,00, la domanda viene rigettata o, se del caso, revocato il contributo già concesso.
4. Il contributo erogabile non può, in nessun caso, essere superiore all'importo concesso.
5. I contributi sono concessi ed erogati in euro interi con arrotondamento dei relativi decimali, in difetto o per eccesso, in conformità alle ordinarie regole aritmetiche.

Art. 9

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 sono ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuna delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Dopo il riparto di cui al comma 1 e una volta scaduto il termine finale di presentazione delle domande, le risorse destinate a una delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate eccedenti, a conclusione dell'esame istruttorio di tutte le relative domande pervenute e ammissibili, sono destinate al soddisfacimento delle eventuali istanze pervenute e ammissibili relative all'altra iniziativa rimaste, in tutto o in parte, insoddisfatte per incapienza dei fondi assegnati.
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a finanziamento delle domande pervenute nell'anno di riferimento, ma non finanziate per carenza di fondi, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

(Modalità di presentazione della domanda unitamente alla rendicontazione della spesa)

1. La domanda di contributo, con allegata la rendicontazione della spesa predisposta ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 7/2000, è presentata al Servizio competente dal rappresentante legale dell'ETS ovvero dal delegato alla presentazione della domanda, formalmente legittimato, a decorrere dalle ore 9:00 del 30 giugno ed entro le ore 16:00 del 31 agosto di ogni anno.
2. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale a garanzia della provenienza e integrità della stessa, è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente in materia d'imposta di bollo, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec della Direzione centrale competente in materia di Terzo settore ovvero, qualora ne sia

stata implementata la trasmissione telematica tramite applicativo web, esclusivamente a mezzo del portale dedicato. Le linee guida per la presentazione della domanda sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla linea contributiva in oggetto.

3. Qualora la domanda di contributo sia trasmessa a mezzo della piattaforma informatica dedicata di cui al comma 2, l'accesso alla stessa è consentito esclusivamente con autenticazione forte ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica di cui al comma 1 sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione.
4. La domanda di contributo è presentata utilizzando il modulo di domanda e i modelli di dichiarazione da allegare alla stessa approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di Terzo settore e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla linea contributiva in oggetto.
5. La domanda di contributo reca nel proprio oggetto il riferimento alla linea contributiva e all'iniziativa oggetto d'istanza ed è inoltrata mediante un'unica trasmissione telematica.
6. È consentito presentare nell'anno solare una sola domanda di contributo per una sola delle iniziative di cui all'articolo 6; in caso contrario sarà considerata valida soltanto la prima domanda ritenuta ammissibile, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
7. I termini di presentazione della domanda indicati al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili. Ai fini dell'accertamento e della prova del rispetto dei termini fanno fede esclusivamente la data, l'ora, il minuto e il secondo della trasmissione telematica, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente ovvero, qualora è stata implementata la trasmissione telematica tramite applicativo web, fa fede la data di convalida finale a valle della compilazione e del caricamento degli allegati on line.
8. La correttezza dell'inoltro della domanda di contributo è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 1.
9. Tutte le successive comunicazioni tra il richiedente e l'Amministrazione regionale avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, l'ETS richiedente il contributo o successivamente beneficiario dello stesso utilizza esclusivamente la PEC intestata all'ETS medesimo.

Art. 11
(Domanda di contributo)

1. Costituiscono la domanda di contributo, quali parti integranti e sostanziali, a pena di inammissibilità, il modulo di domanda approvato ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 e gli allegati obbligatori ivi elencati, trasmessi unitamente alla stessa, consistenti nelle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 e dai documenti necessari all'espletamento del relativo esame istruttorio ai sensi degli articoli 13 e 14.

Art. 12
(Informativa)

1. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva in oggetto:
 - a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e articolo 14 della legge regionale 7/2000;

- b) l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

CAPO II

Art. 13

(Istruttoria preliminare della domanda)

1. Le domande pervenute vengono esaminate per ordine cronologico di presentazione.
2. La domanda è oggetto di una preliminare istruttoria ed è ritenuta inammissibile qualora:
 - a) è stata presentata al di fuori dei termini fissati al comma 1 dell'articolo 10;
 - b) è stata presentata con due o più trasmissioni parziali della documentazione obbligatoria indicata all'articolo 11 oppure, qualora prevista la presentazione a mezzo pec, non è stata utilizzata la posta elettronica certificata o non è stata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica corretto della Direzione centrale competente in materia di Terzo settore;
 - c) è stata presentata da soggetto diverso da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 5 ovvero il soggetto non dichiara di rispettare i requisiti fissati al comma 2 del medesimo articolo;
 - d) è priva di sottoscrizione; corrisponde alla mancata sottoscrizione, in particolare, anche la presentazione della domanda da parte di soggetto diverso dai legittimati indicati al comma 1 dell'articolo 10, oppure, nel caso di presentazione della domanda a mezzo pec o da parte del delegato incaricato la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ETS anche solo di uno degli allegati alla domanda obbligatori oppure la sottoscrizione da parte di un legale rappresentante dell'ETS cessato dalla carica o l'apposizione di una firma digitale la cui validità è scaduta;
 - e) è priva di uno o più degli allegati di cui all'articolo 11 oppure è priva del modulo di domanda;
 - f) è stata presentata senza utilizzare la modulistica predisposta a tal fine ai sensi del comma 4 dell'articolo 10;
 - g) la spesa presentata è inferiore al limite minimo fissato dall'articolo 8;
 - h) il soggetto proponente ha già presentato una domanda di contributo, ammessa e finanziata, per l'accesso alla linea contributiva in oggetto nel corso del medesimo anno solare;
 - i) per ritiro della domanda da parte del soggetto istante.
3. L'Ufficio competente, salvo il caso indicato alla lettera i) del comma 2, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 14

(Istruttoria completa della domanda)

1. Una volta superata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 13, la domanda di contributo è sottoposta all'istruttoria completa volta ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti di

fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento e, in particolare, a quantificare la spesa ammissibile e il corrispondente contributo concedibile.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Art. 15

(Domanda non ammessa)

1. La domanda per accedere al contributo non è accolta per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53, della legge regionale 22/2022, di quelle del presente regolamento e, in generale, della normativa europea, statale e regionale applicabile al procedimento contributivo disciplinato dal presente regolamento.
2. La domanda non è accolta, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) l'intervento è privo di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - b) la spesa non presenta i requisiti di ammissibilità ovvero rientra nelle fattispecie di esclusione fissate dall'articolo 7 ai commi 1, 2, lettera b), 3 e 4, primo periodo, 6 e 8;
 - c) non è stato fornito risconto o è stato trasmesso risconto tardivo alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, e sulla base della documentazione agli atti non è possibile concludere positivamente l'istruttoria, fattispecie che ricorre anche nel caso di incongruenza o illogicità manifesta delle dichiarazioni sostitutive presentate.
3. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 16

(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda dal Servizio competente mediante procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 della legge regionale 07/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili ripartite ai sensi dell'articolo 9.
2. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare totalmente un'istanza ammessa, ne è disposta la contribuzione in misura parziale con riserva di integrazione a mezzo di eventuali risorse sopravvenute nel medesimo anno.
3. Le domande pervenute nell'anno ma non finanziate per carenza di fondi e per le quali non è intervento un rifinanziamento entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione delle domande medesime, vengono archiviate e dell'archiviazione è data comunicazione agli interessati.
4. Sono pubblicati on line i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi:
 - a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi a ogni singola concessione;
 - b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, inserendo, qualora ricorra il caso, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato i dati relativi alla concessione di ogni singolo aiuto ai soggetti beneficiarie, anche ai fini della relativa pubblicazione nella sezione trasparenza di detto registro.
5. Il provvedimento di concessione del contributo recante, in particolare, gli obblighi e i vincoli del beneficiario di cui agli articoli 19 e 20, unitamente alla contestuale richiesta della

documentazione di cui all'articolo 17, comma 2, è tempestivamente comunicato all'interessato.

Art. 17

(Controlli a campione sulla documentazione di rendicontazione)

1. Concluso il procedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 16, si procede tempestivamente all'individuazione del campione di documentazione da sottoporre alla verifica contabile prevista dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000. Il campione è pari al 10 per cento dei documenti di spesa arrotondato per eccesso all'unità superiore e comunque non inferiore al 10 per cento dei costi totali ammessi.
2. Al fine dell'espletamento della verifica di cui al comma 1, sono trasmessi:
 - a) tutti i documenti di spesa richiesti;
 - b) gli estratti conto intestati all'ETS, oppure, se non ancora rilasciati dal relativo istituto bancario o postale, le attestazioni di pagamento rese dagli stessi riportanti gli esborsi sostenuti dell'ETS a totale copertura di tutte le spese documentate.
3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 2, il beneficiario è obbligato a trasmettere, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 2, tutta la documentazione attestante i dati e le informazioni oggetto delle dichiarazioni rilasciate dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e costituita, in particolare, da:
 - a) copia del contratto di compravendita stipulato per l'acquisto e l'eventuale adattamento del veicolo alle finalità di cui all'articolo 6, oppure, qualora ricorra il caso, copia del contratto di leasing finanziario;
 - b) tutti i documenti di spesa non già trasmessi;
 - c) copia degli estratti conto intestati all'ETS, oppure, se non ancora rilasciati dal relativo istituto bancario o postale, le attestazioni di pagamento rese dagli stessi riportanti gli esborsi sostenuti dell'ente a totale copertura di tutte le spese documentate.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 3, si procede alla revoca del contributo concesso, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

Art. 18

(Liquidazione dei contributi)

1. In caso di esito positivo del controllo di cui all'articolo 17 e previa verifica della non ricorrenza del caso di cui all'articolo 50 della legge regionale 7/2000 in materia di compensazione di rapporti di debito e credito, gli incentivi sono liquidati entro sessanta giorni decorrenti dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo.
2. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
3. Il provvedimento di liquidazione del contributo, anche al fine di agevolare l'assolvimento degli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche disciplinati dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge del 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), è comunicato al beneficiario interessato.

Art. 19

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario del contributo è tenuto in particolare a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la presentazione al Servizio competente della domanda di contributo, eccezion fatta che nel caso sia stata implementata la trasmissione telematica tramite applicativo web e nel qual caso l'istanza dev'essere esclusivamente presentata a mezzo di tale portale dedicato;

- utilizzare la PEC dell'ETS per tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo pec della Direzione centrale competente;
- b) mantenere i seguenti requisiti soggettivi sino allo scadere del termine di cui al comma 1 dell'articolo 20:
1. non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o essere sottoposto a ogni altra procedura concorsuale o esecutiva prevista dalla legge né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, salvo che la liquidazione connessa a una procedura concorsuale sia intervenuta dopo l'adozione del decreto di liquidazione del contribuente;
 2. non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
- c) assolvere gli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche disciplinati dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 124/2017;
- d) applicare sull'autoveicolo oggetto di contributo la scritta "VEICOLO ACQUISTATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE F.V.G. – L.R. 22/2022, ART. 8" unitamente al logo della Regione;
- e) conservare presso i propri uffici gli originali della documentazione trasmessa in copia, insieme ad ogni eventuale altra documentazione rilevante per l'iniziativa contribuita non già nella disponibilità del Servizio competente;
- f) mantenere gli obblighi di cui al presente articolo e i vincoli di cui all'articolo 20 e trasmettere, al fine di attestarne il rispetto, la relativa dichiarazione sostitutiva annuale nei termini richiamati al comma 5 dell'articolo 20;
- g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 22;
- h) non ricevere altri contributi sulle spese ammesse e finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

Art. 20
(Vincoli)

1. L'attività oggetto di finanziamento non deve cessare o essere svolta al di fuori del territorio regionale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, in considerazione della strategicità e importanza delle attività poste in essere anche quale sussidiarietà orizzontale a supporto del sistema sociosanitario e sociale. L'iniziativa si intende conclusa alla data di adozione del decreto di concessione e contestuale approvazione della resa del conto delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 16.
2. Il vincolo di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti obblighi:
 - a) mantenere l'iscrizione al RUNTS nonché al registro delle imprese se ricorre il caso;
 - b) mantenere tra le proprie finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane;
 - c) mantenere attiva nel territorio regionale la sede legale o l'unità operativa presso la quale viene svolta e continua ad essere effettivamente esercitata l'attività contribuita.
3. I beni oggetto di contributo mantengono la loro destinazione e non sono alienati o ceduti in godimento a terzi per il medesimo periodo e con la decorrenza di cui al comma 1.
4. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 3 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale del contributo concesso e recupero del contributo non più spettante.
5. Dopo la concessione del contributo, il rispetto dei vincoli è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 da trasmettere al Servizio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 21

(Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di estinzione, scioglimento con devoluzione del patrimonio conferito, cessione, scissione, scorporo, incorporazione, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al soggetto subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al contributo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al soggetto subentrante;
 - c) in caso di beneficiario avente natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il soggetto subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e vincoli di cui agli articoli 19 e 20.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente al Servizio competente allegando copia dell'atto registrato, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il modulo fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva ed è sottoscritta e trasmessa con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 10.
3. Il provvedimento del Servizio competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento con le modalità indicate al comma 2 e il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.
5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo non comporta la sospensione del termine di cui al comma 2 dell'articolo 18.
6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo al soggetto subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.
7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nel contributo concesso o nel procedimento ai sensi del comma 4, il provvedimento di concessione del contributo è, nel primo caso, revocato, mentre nel secondo caso, la domanda di contributo non è accolta.

Art. 22

(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 19 e 20, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto di controllo, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000.

3. I criteri e le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di Terzo settore, fatta salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 23

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione è revocato:
 - a) per decadenza dal diritto al contributo derivante, in particolare:
 1. dalla rinuncia del beneficiario;
 2. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - b) per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare:
 1. in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 17, comma 3;
 2. qualora non siano rispettate le condizioni per il subentro nel contributo di cui all'articolo 21 in conseguenza delle variazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Qualora non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 20, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.
3. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), previsti dall'articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter della legge medesima.
4. In caso di rinuncia del beneficiario al contributo concesso, in accoglimento, si procede ai sensi dei commi 7 e 8.
5. Nel caso in cui la revoca o l'annullamento conseguano al rigetto di un'istanza presentata da parte del beneficiario del contributo oppure dal soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 21, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.
6. Nel caso in cui la revoca o l'annullamento conseguano a notizie di fatti da cui sorga l'obbligo a provvedere, il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per le controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non vengano accolte o presentate entro il termine prefissato, il Servizio procede ai sensi del successivo comma 8 all'effettuazione della revoca o dell'annullamento.
7. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
8. I provvedimenti di revoca, di annullamento e, in generale, da assumersi in modifica di precedenti provvedimenti, sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 24

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni, richiamate nell'articolato, e, in particolare, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" - SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
 - a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
 - a) <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) 104/2000;
 - b) <<trasformazione di un prodotto agricolo>>: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - c) <<commercializzazione di un prodotto agricolo>>: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

VISTO : IL PRESIDENTE